

4346



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.  
TRASMESSO C.F. Sett. II - Sett. XIV  
Sett. III - Albo  
il 21 LUG. 2009  
IL RESP. DEL SERVIZIO  
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
(Francesca Tumino)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE II  
GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**ORIGINALE**

Annotata al Registro Generale Procedimento disciplinare a carico del dipendente Carbone  
Michele profilo professionale di agente di polizia municipale  
in data 20 LUG. 2009 categoria giuridica ed economica "C1". Applicazione  
N. 1722 sanzione disciplinare.

N. 94

SETTORE 2°

DATA 20/07/2009

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL

CAP

IMP.

FUNZ

SERV

INTER

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilanove, il giorno VENTI del mese di LUGLIO, nell'ufficio del  
Settore 2°, il dirigente dott. Michele Busacca ha adottato la seguente determinazione:

**VISTA** la segnalazione del 15.06.2009 prot.n. 49393/ris con la quale il Dirigente del Settore 14° Corpo di Polizia municipale ha chiesto a questo Settore, in funzione di Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente Carbone Michele, Agente di Polizia municipale Categoria giuridica ed economica "C1", per avere configurato l'infrazione commessa dallo stesso non conforme alla normativa contrattuale e ben più grave della sanzione del rimprovero scritto, e pertanto non di pertinenza del Dirigente Responsabile del Settore di appartenenza, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.55, comma 4, del D.lgs.30.03.2001 n.165 e 74, comma 5, del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi;

**CONSIDERATI** i fatti verificatisi in data 7 giugno 2009 alle ore 20,50 circa, presso la delegazione di Marina di Ragusa ove, in seguito ad una normale discussione con un' ispettrice di polizia municipale, attinente alle modalità di svolgimento di un servizio svolto in precedenza, il dipendente in oggetto ha "repentinamente perso la calma tentando di aggredire fisicamente la predetta ispettrice, profferendo nei suoi riguardi parole ingiuriose e offensive" e che in tali circostanze "l'agente Carbone è andato completamente in escandescenza, tanto che per condurlo alla ragione è stato necessario l'intervento congiunto di 4 persone, appartenenti al corpo di P.M. presenti sul luogo "che hanno presentato formale relazione sui fatti datate 07.06.2009, 10.06.2009, 12.06.2009 e 10.06.2009;

**VISTA** la nota del 26.06.2009 prot.n. 53106 con la quale lo scrivente Dirigente del Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane, nella qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai sensi degli artt. 23 e 24 comma 4 del C.C.N.L.del 06.07.1995, come modificato ed integrato dal CCNL del 22.01.2004 e dell'art.74 comma 5° del suddetto Regolamento degli Uffici e Servizi, ha comunicato, mediante notifica di pari data prot.n. 53125, l'avvio del procedimento disciplinare contestando formalmente l'addebito al sig. Carbone Michele ;

**PRESO ATTO** che il citato dipendente con notifica del 06.07.2009 prot.n. 55510, giusta nota n. 55483 del 06.07.2009, è stato invitato all'audizione del 09.07.2009 presso questo Ufficio per essere sentito in merito al procedimento disciplinare avviato a suo carico;

**RILEVATO** che il sig. Carbone Michele è comparso alla prescritta audizione, assistito dal sig. Fiorenza Antonino Rappresentante sindacale di fiducia, come si evince dal relativo verbale redatto in pari data, durante la quale ha esposto i fatti mettendo in evidenza, previa descrizione dei fatti accaduti che la sua reazione è stata palesemente equivocata, riservandosi fra l'altro, di presentare memoria difensiva più dettagliata e circostanziata entro e non oltre il 20.07.2009;

**RITENUTO** che questo Ufficio competente, in conformità a quanto previsto dal suddetto art.55 del D.lgs. n.165/2001 e dal citato art. 24 comma 4 e 4 bis del C.C.N.L.del 22.01.2004 ed in conformità al comma 3° dell'art. 24 del CCNL del 06.07.1995, è tenuto ad applicare la sanzione disciplinare nel termine ultimo di 120 giorni dalla data di contestazione di addebito, superato il quale il procedimento si estingue;

**VISTA** la documentazione acquisita dal Settore 14° da cui si conferma la sussistenza dei fatti già contestati;

**RITENUTA** applicabile, per i fatti commessi, la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni ai sensi dell'art. 3 comma 5, lett. g) del CCNL dell'11.04.2008, a causa di "comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori di altri dipendenti o degli utenti o terzi";

**RILEVATO** che dal fascicolo personale del citato dipendente non si evince che lo stesso sia stato sottoposto in passato ad alcun procedimento disciplinare;

**RILEVATO**, altresì, che gli addebiti contestati al citato dipendente, sebbene di grave entità non lasciano presumere da parte dell'interessato l'intenzione di sottrarsi, comunque, ai doveri inerenti al rapporto di impiego;

**CONSIDERATO** che dalle motivazioni esposte nella memoria difensiva presentata dal Sig. Carbone Michele in data 17 luglio 2009 prot.n. 59092, è dato rilevare che sussistono circostanze attenuanti ai fini della gradualità e proporzionalità della sanzione da applicare in relazione alla gravità della mancanza commessa nel contesto lavorativo in cui la violazione ai doveri di ufficio è stata comunque commessa, anche in presenza di persone estranee oltre che nei confronti di altri colleghi dipendenti;

**RICHIAMATI**, all'uopo, i criteri generali di cui all'art. 3 del CCNL 11/04/2008 ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle stesse;

**RITENUTO**, in relazione all'intenzionalità del comportamento del dipendente, del grado di negligenza dimostrato, della rilevanza della violazione dell'obbligo di mantenere durante l'orario di lavoro nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona, nonché della sussistenza di circostanze attenuanti rilevabili dalla suddetta memoria difensiva, di procedere alla irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a giorni 5 (cinque);

**RILEVATO** che il presente provvedimento viene adottato in costanza di rapporto di lavoro che intercorre tra questa Amministrazione e il dipendente in oggetto;

**DATO ATTO** che è stato rispettato il termine di 20 giorni per la contestazione degli addebiti al dipendente in parola, così come prevede il comma 2° dell'art.24 del citato CCNL del 22.01.2004, e l'art.74 del vigente Regolamento, decorrente dalla comunicazione del Dirigente dal quale il dipendente dipende;

**RITENUTA** la regolarità del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente in oggetto, in conformità degli artt. 24 del CCNL del 6.7.1995 nel testo integrato del CCNL del 22.01.2004 ;

**VISTO** il parere espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

**CONSIDERATO** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

Esaminata la superiore documentazione istruttoria;

## DETERMINA

1) di irrogare, per quanto esposto in premessa, al sig. Carbone Michele nato il 16.11.1962, dipendente di questo Comune con rapporto di lavoro a tempo pieno indeterminato e subordinato, profilo professionale di Agente di Polizia municipale, categoria giuridica ed economica "C1" in servizio presso il Settore 14° Corpo di Polizia municipale, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per giorni 5 ai sensi dell'art.3 comma 5, lett. g) del CCNL dell'11.04.2008;

2) di dare atto, di conseguenza, che il sig. Carbone Michele rimarrà sospeso dal servizio a partire dal giorno 27 luglio 2009 e fino al giorno 31 luglio 2009 compreso;

3) il suddetto periodo di sospensione non è computabile ai fini dell'anzianità di servizio;


4) di dare mandato al competente Settore 3° Gestione Servizi Contabili e Finanziari di sospendere la retribuzione per giorni 5 a decorrere dal 27 luglio 2009 al 31 luglio 2009 compreso, a seguito dell'applicazione della presente sanzione disciplinare;

5) di dare atto che eventuali dati sensibili e giudiziari risultanti dal presente provvedimento saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di "privacy" nell'ambito del procedimento stesso ed in conformità del Regolamento del trattamento dei dati sensibili e giudiziari, di cui al Decreto Legislativo n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, approvate con deliberazione del Consiglio comunale n.58 del 30.12.2005 e del documento programmatico della sicurezza (D.P.S.) in atto vigente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2^  
Dott. M. BUSACCA

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti Settori: 3° e 14°

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2^  
Dott. M. BUSACCA.

Visto:   
Il Dirigente del 1° Settore    il Segretario Generale  
Ragusa, li

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Ragusa, li

Il Sindaco 

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151,4° comma, del T.U.E.L..

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ragusa.....

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di avere trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa...28.02.2009

IL MESSO COMUNALE

*Solomia*

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 28.02.2009 al 03.03.2009

Ragusa...04.03.2009

IL MESSO COMUNALE

*Solomia*